



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 R.D.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Tassa Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2019.

L'anno **duemiladiciannove** ed addì **ventuno** del mese di **marzo** con inizio alle ore **18:00** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:

VENTURA MASSIMILIANO	P	PORCU NATASCIA TAMARA	P
STERA ALESSIO	P	PRANTEDDU ERIZIO	P
MOI MATTEO	P	NEZITI PATRIZIA	P
VILLASANTA DANIELA	P	SABA FABRIZIO	P
PISU ILARIA OTTAVIA	P	MASCIA ISANGELA	P
MELIS MARTINA	P	SORU STEFANO	A
CONGIU ILENIA	P	COCCO DANIELA	A
CATZEDDU ROSSANO	A	STERA ATTILIO	P
USAI ATTILIO	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Straordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2019;

A tal proposito, visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- preso atto che in ultimo, dopo altro precedente provvedimento di proroga, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
- il relativo decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019;

Preso atto che consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d'imposta etc, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all'approvazione dello stesso documento (bilancio);

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 21-03-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i seguenti commi che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.....;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle tariffe TARI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Preso atto che, la norma recata dal comma 653 succitato, non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché ad oggi l'elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto ordinario; motivo per il quale nella determinazione dei costi interessanti il Piano Finanziario di cui al presente atto, non deve farsi alcun richiamo alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, già richiamata;

Visto, altresì, il comma 1093 della Legge di bilancio 2019, con il quale proroga per il 2019, la possibilità prevista per i comuni dal comma 652 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013 in sede di elaborazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, di utilizzare i coefficienti Kb, Kc, Kd del D.P.R. 158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50%. Lo stesso comma proroga per il 2019 anche la possibilità per i comuni di non considerare, in sede di elaborazione delle tariffe tari, i coefficienti Ka del DPR 158/1999;

Preso atto che con la Legge di stabilità 2016, al comma 26 dell'art. 1 della legge n.° 208/2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, veniva sospesa l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle tariffe e delle aliquote fiscali rispetto al 2015. Tale blocco delle tariffe non si applicava tuttavia alla tassa sui rifiuti (TARI). Tale sospensione veniva prevista anche per il 2017 dal comma 42 della Legge di Bilancio 2017;

Vista la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n.° 205), in particolare il comma 37 dove è previsto che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge di Stabilità 2016, già confermato per il 2017, venga disposto anche per tutto il 2018; consentendo anche per il 2018 l'aumento delle tariffe Tari, in considerazione del fatto che, ai sensi dell' art. 1, comma 654, della Legge n.° 147/2013, deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote così come previsto, come già detto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dove sono state sospese l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui sono stati previsti aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la proposta di deliberazione inserita al n° 1 nell'ordine del giorno degli argomenti da trattare in data odierna, avente ad oggetto: "IUC (Imposta Unica Comunale)- Componente TARI (Tassa Rifiuti)- Piano Finanziario ai fini della determinazione delle tariffe del Servizio di Gestione Ciclo Rifiuti Urbani anno 2019- Approvazione.", mediante la quale, sulla base delle previsioni relative al costo del servizio per il 2019, formulate nel Piano Finanziario, sulla scorta degli obiettivi e del modello gestionale in essere individuati dall'Amministrazione, è stato determinato in € 720.242,94, al netto del tributo provinciale e aggio, l'importo complessivo da coprire mediante il gettito della tariffa;

Rilevato che il Piano Finanziario di cui trattasi, è stato calcolato, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158;

Dato atto alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs n° 504/1992 nella misura fissata dalla stessa istituzione provinciale;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato con successiva delibera consiliare n° 33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ufficio Federalismo fiscale, con altra deliberazione consiliare n° 7 del 29/03/2003;

Preso atto che, in relazione a quanto tutto significato e richiamato in premessa, occorre dar luogo alla determinazione per l'anno 2019, delle tariffe della tassa rifiuti (TARI);

Conseguenzialmente, visto:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

lo Statuto comunale;

il regolamento di contabilità;

PROPONE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 21-03-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

di fissare per l'anno 2019, nelle misure, di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

COMPOSIZ. DEL NUCLEO FAM.	TARIFFE	
	FISSA	VARIABILE
1 componente	0,218337	86,117210
2 componenti	0,253379	200,940157
3 componenti	0,274943	258,351630
4 componenti	0,293812	315,763104
5 componenti	0,296508	416,233182
6 o più componenti	0,285725	487,997524

categ	UTENZE NON DOMESTICHE		QUOTA	
	ATTIVITA'	€/MQ	TOTALE	
		FISSA	VARIABILE	(cl 3+cl 4)
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,157079	0,884624	1,041703
2	Cinematografi e Teatri	//	//	//
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,125663	0,707699	0,833362
4	Campeggi, distributori carbur. impianti sportivi	0,219911	1,222993	1,442904
5	Stabilimenti balneari	//	//	//
6	Esposizioni, autosaloni	0,118682	0,670103	0,788785
7	Alberghi con ristorante	0,352555	1,972713	2,325268
8	Alberghi senza ristorante	//	//	//
9	Case di cura e riposo	0,314158	1,747133	2,061291
10	Ospedali	//	//	//
11	Uffici, agenzie, studi prof.li	0,314158	1,747133	2,061291
12	Banche e istituti di credito	0,167551	0,928855	1,096406
13	Negozi abbigliamento, calzati., libreria, cartol, ferram, fiori e piante altri beni durev.	0,296705	1,658671	1,955376
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,352555	1,963866	2,316421
15	Negozi particolari quali: filatelia, Tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq.	//	//	//
16	Banchi di mercato beni durevoli	//	//	//
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,415387	2,311081	2,726468

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 21-03-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,268780	1,503861	1,772641
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,317649	1,773672	2,091321
20	Attività industriale con capannoni di produzione	0,115191	0,641352	0,756543
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,157079	0,884624	1,041703
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,186821	6,619204	7,806025
23	Mense, birrerie, hamburgerie	//	//	//
24	Bar, caffè, pasticceria	0,893606	4,976013	5,869619
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,544541	3,029839	3,57438
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	//	//	//
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	1,542867	8,609609	10,152476
28	Ipermercati di generi misti	//	//	//
29	Banchi di mercati generi alimentari	//	//	//
30	Discoteche, night club	0,268780	1,503861	1,772641

di dare atto che i suddetti risultati tariffari sono stati determinati mediante il ricorso al riferimento dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 158/1999;

di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs n° 504/1992 nella misura fissata dalla provincia di appartenenza;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni entro il termine perentorio previsto dall'art. 1, comma 10, lett. e) della legge di stabilità 2016;

di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il Sindaco
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Il Sindaco Sig. Ventura Massimiliano espone il punto all'ordine del giorno.

Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale di seduta, del Consigliere Sig. Saba Fabrizio e del Sindaco Sig. Massimiliano Ventura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Tassa Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2019"**, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	= N° 14 (assenti i Consiglieri Sigg.: Catzeddu - Soru - Cocco)
Votanti	= N° 13
Voti favorevoli	= N° 10
Voti contrari	= N° 3 (Saba - Mascia -Stera Attilio)
Astenuti	= N° 1 (Pisu)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC). Componente Tassa Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2019"**:

di fissare per l'anno 2019, nelle misure, di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 21-03-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

COMPOSIZ. DEL NUCLEO FAM.	TARIFFE	
	FISSA	VARIABILE
1 componente	0,218337	86,117210
2 componenti	0,253379	200,940157
3 componenti	0,274943	258,351630
4 componenti	0,293812	315,763104
5 componenti	0,296508	416,233182
6 o più componenti	0,285725	487,997524

categ	UTENZE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITA'	QUOTA		TOTALE (cl 3+cl 4)
		€/MQ FISSA	VARIABILE	
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,157079	0,884624	1,041703
2	Cinematografi e Teatri	//	//	//
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,125663	0,707699	0,833362
4	Campeggi, distributori carbur. impianti sportivi	0,219911	1,222993	1,442904
5	Stabilimenti balneari	//	//	//
6	Esposizioni, autosaloni	0,118682	0,670103	0,788785
7	Alberghi con ristorante	0,352555	1,972713	2,325268
8	Alberghi senza ristorante	//	//	//
9	Case di cura e riposo	0,314158	1,747133	2,061291
10	Ospedali	//	//	//
11	Uffici, agenzie, studi prof.li	0,314158	1,747133	2,061291
12	Banche e istituti di credito	0,167551	0,928855	1,096406
13	Negozi abbigliamento, calzati, libreria, cartol, ferram, fiori e piante altri beni durev.	0,296705	1,658671	1,955376
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,352555	1,963866	2,316421
15	Negozi particolari quali: filatelia, Tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiq.	//	//	//
16	Banchi di mercato beni durevoli	//	//	//
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,415387	2,311081	2,726468
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,268780	1,503861	1,772641
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,317649	1,773672	2,091321

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 21-03-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

20	Attività industriale con capannoni di produzione	0,115191	0,641352	0,756543
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,157079	0,884624	1,041703
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,186821	6,619204	7,806025
23	Mense, birrerie, hamburgerie	//	//	//
24	Bar, caffè, pasticceria	0,893606	4,976013	5,869619
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,544541	3,029839	3,57438
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	//	//	//
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	1,542867	8,609609	10,152476
28	Ipermercati di generi misti	//	//	//
29	Banchi di mercati generi alimentari	//	//	//
30	Discoteche, night club	0,268780	1,503861	1,772641

di dare atto che i suddetti risultati tariffari sono stati determinati mediante il ricorso al riferimento dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 158/1999.

di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs n° 504/1992 nella misura fissata dalla provincia di appartenenza.

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni entro il termine perentorio previsto dall'art. 1, comma 10, lett. e) della legge di stabilità 2016.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	= N° 14 (assenti i Consiglieri Sigg.: Catzeddu - Soru - Cocco)
Votanti	= N° 13
Voti favorevoli	= N° 10
Voti contrari	= N° 3 (Saba - Mascia - Stera Attilio)
Astenuti	= N° 1 (Pisu)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 21-03-2019 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 22-03-2019

DOMUSNOVAS, li 22-03-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000 n.445, il sottoscritto attesta che la presente copia è conforme all'originale Domusnovas, li 22/3/2019

L'INCARICATO


